
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME È TITOLO ESECUTIVO? SÌ SOSTENERE IL CONTRARIO PORTA AD UNA PENA DI GIUSTIZIA EX ART 96 CO. 3 C.P.C.

Nota a [Corte d'Appello di Bari 10/09/2015, n. 1438](#)

Articolo di Luca **D'APOLLO**

L'appello della Banca ripropone la questione del momento in cui l'ordinanza di assegnazione delle somme, resa dal giudice dell'esecuzione mobiliare ai sensi dell'art. 553 c.p.c, acquisisca natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato. L'appellante sostiene in particolare che l'ordinanza possa valere come titolo esecutivo solo quando il terzo pignorato abbia avuto contezza dell'assegnazione e, richiesto del pagamento, sia rimasto inadempiente per un tempo significativo. L'assunto non può essere condiviso.

La parte appellante ritiene che l'ordinanza di assegnazione somme pignorate non sia titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, e possa assurgere a tale

valenza, soltanto laddove il terzo (la Banca, appunto) risulti "inadempiente" all'ordine impartitogli dal GE mediante il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate. Pertanto il creditore-pignorante avrebbe dovuto "comunicare" il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate per dare alla stessa una "legale conoscenza", e solo in caso di "inadempimento" agire in via esecutiva.

La ricostruzione proposta si scontra con il dato codicistico: nessuna norma del codice di rito prevede tale "legale conoscenza" né uno specifico obbligo del creditore procedente di "comunicare" o di attendere la "volontà" della banca di provvedere all'ordine dell'autorità giudiziaria.

La tesi sostenuta da parte appellante, al di là del consueto e legittimo argomentare difensivo non trova alcun serio approccio esegetico, né alcun precedente giurisprudenziale, ed anzi contrasta con la soluzione unanime della giurisprudenza.

La Corte di Cassazione sostiene pacificamente che "a seguito dell'assegnazione (...) si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto (...) nei confronti del creditore esecutante" (Cass., sez. III, 08 febbraio 2007, n. 2745, Cass., 9888/1995), indirizzo pacifico ed indiscusso a cui anche il giudice del Tribunale di Lucera si è rifatto (pag. 4 sentenza Trib. Lucera 529/2011).

La giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che l'ordinanza di assegnazione somme, chiudendo la fase dell'esecuzione è atto conclusivo del procedimento. Lo conferma la sentenza della Corte di Appello in commento laddove afferma: "*Sul piano processuale essa si configura quale atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, con la conseguenza che le si deve riconoscere natura di atto esecutivo, ex art. 474 c.p.c, anche per le spese conseguenti e necessarie alla sua attuazione (vd., ex multis, Cass., sez. HI, 18 marzo 2003, n. 3976)*".

Il leading case in materia è il caso Banca Carime C. Gidaro (Cass., 18.03.2003, n. 3976, in Giust. civ. Mass. 2003, 537): la Banca proponeva opposizione al precetto in quanto notificato unitamente al titolo, costituito dall'ordinanza d'assegnazione somme pignorate. La difesa della Banca si incentrava sul rilievo per cui il creditore procedente era sfornito di titolo esecutivo con riferimento alla somma ulteriore rispetto a quella attribuita con l'ordinanza d'assegnazione. Corte di Cassazione, 18.03.2003, n. 3976, (in Giust. civ. Mass. 2003, 537) afferma che "Il Collegio, conformandosi ad un principio più volte enunciato in sede di legittimità, ritiene che l'ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo. L'ordinanza di assegnazione produce una modificazione soggettiva del rapporto creditorio, in virtù del quale il terzo, debitor debitoris, è tenuto ad eseguire la prestazione di chi si è dichiarato debitore, non più al proprio creditore, ma al creditore di questi. Ciò postula, in un'ottica di tutela del creditore procedente, che il provvedimento, quale che sia la forma che la legge ad essa impone, debba avere in sé efficacia tale da assicurare la soddisfazione del diritto attribuito all'assegnatario nei confronti dell'assegnato, che non può essere costretto ad intraprendere un separato giudizio di cognizione per ottenere il titolo esecutivo". (in senso conforme già Cass., 5 febbraio 1968 n. 394, Giust. civ., 1969, I, 952; Cass., 30 maggio 1963, n. 394; Cass. 14 febbraio 1996, n. 453; Cass., 24 novembre 1980, n. 6245; da ultimo anche Cass., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19363)

Correttamente la Cassazione sostiene che fondamento dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate "può ricavarsi da una lettura sistematica delle norme disciplinanti l'espropriazione presso terzi." (Cass., 18.03.2003, n. 3976, in Giust. civ. Mass., 2003, 537; in senso conforme già Cass., 5 febbraio 1968 n. 394, Giust. civ., 1969, I, 952; Cass. 30 maggio 1963, n. 394; Cass. 5 febbraio 1968, n. 394; Cass. 14 febbraio 1996, n. 453; Cass. 24 novembre 1980, n. 6245; da ultimo anche Cass., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19363, e di recente Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2010, n. 4337 che afferma: "l'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, si configura essa stessa come atto esecutivo" (negli stessi termini anche Cass., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14574 in Giust. civ. Mass., 2007, 6; Cass., sez. III, 08 febbraio 2007, n. 2745; Cass., 16 maggio 2006 n. 11360).

Il codice di rito, infatti, pone sullo stesso piano significativo la sentenza di accertamento e la dichiarazione del terzo fatta con raccomandata al creditore ed esibita in giudizio: in entrambe le ipotesi il provvedimento che ne consegue (ordinanza di assegnazione somme) assume valore erga omnes in ragione delle statuizioni ivi riportate e conclude la fase delle esecuzioni.

Il provvedimento così scaturito ha natura di titolo esecutivo: altrimenti ragionando il creditore dovrebbe nuovamente iniziare una fase di cognizione affinché sia statuito il suo diritto di credito.

Ne consegue che laddove è riconosciuta natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato all'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., è manifestamente illogico non solo ritenere non applicabili le norme concernenti la notifica del titolo stesso e del precetto, ma addirittura pretendere dal creditore un atto di costituzione in mora da farsi per iscritto, eventualmente mediante raccomandata A/R – per avere la prova della "comunicazione"(sic!) – contenente la trascrizione del contenuto dell'ordinanza in parola.

Il principio di diritto ribadito dalla Corte di Appello di Bari è il seguente "*non è revocabile in dubbio che l'ordinanza di assegnazione di un credito, dal momento in cui è resa, implichi la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere nei confronti del creditore esecutante, ed il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. DI, 8 febbraio 2007, n. 2745).*"

Sostenere il contrario, se non porta a lite temeraria (anche se su questo punto chi scrive ha opinione diversa), ha portato il collegio ad applicare l'art 96 comma III cpc, argomentando tale soluzione in ragione della "*evidente colpa grave della Banca appellante, che in parte ha agito ignorando principi di diritto di risalente elaborazione e consolidamento, ed in parte ha del tutto omesso di specificare i motivi di appello*".

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
